

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE II CIVILE - LAVORO

Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 14.5.2021 svolta nelle forme di cui all'art. 221 co. 4 D.L. 34/2020, conv. con mod. dalla 1. 77/2020, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.

9 R.G.L., avente a oggetto procedura di mobilità,

PROMOSSA DA



con l'Avv. Vincenzo La Cava;

- Ricorrente -

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA (Ambito Territoriale per la provincia di Agrigento), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il funzionario delegato, ex art. 417 bis c.p.c., dott. Giampiero Conti;

- Convenuti -

E NEI CONFRONTI DEI

docenti inseriti nella graduatoria nazionale della mobilità per la classe di concorso scuola primaria;

- Controinteressati non costituiti -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premessa.

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 11.3.2019, l'odierna ricorrente, premesso di essere docente a tempo indeterminato di scuola primaria, di essere stata immessa in ruolo nell'anno scolastico 2005/2006, di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo "Fontanarossa" di Catania, di avere partecipato alla fase B1 del piano straordinario di mobilità di cui alla 1. 107/2015 per l'a.s. 2016/2017 invocando

107/2015, il "criterio ispiratore della vigente disciplina del reclutamento del personale docente" (cfr. C. Cost. n. 41/2011).

Per quanto precede, assorbita ogni altra questione, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40, commi 1 e 3 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 devono essere disapplicate e va affermato, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il diritto di a ad avere assegnata la sede definitiva presso l'ambito territoriale Sicilia 0001 (indicato dalla ricorrente quale prima preferenza), tenuto conto del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012.

3. Spese.

Le spese di lite possono interamente compensarsi tenuto conto dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito sulle questioni controverse e della circostanza che l'Amministrazione convenuta ha agito sulla base della regolamentazione collettiva di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:

dichiara il diritto di parte ricorrente di ottenere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione della sede definitiva presso una istituzione scolastica dell'ambito territoriale della Sicilia 0001 sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012;


condanna, per l'effetto, l'amministrazione scolastica convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto;

compensa le spese di lite.

Catania, 14 maggio 2021

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto






REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI CATANIA Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Valentina Maria Scardillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del giorno 7 maggio 2021 celebrata in forma ed cartolare ai sensi dell'art. 221 del DL 34/2020 convertito in legge 77/2020 e successive proroghe e modifiche, ha emesso la seguente

SENTENZA



promossa da

rappresentata e difesa dall'avy. VINCENZO LA CAVA per procura come in atti -ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia . UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO e di CATANIA in persona dei legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dal funzionario delegato dr Giampiero Conti come -resistentein atti

E nei confronti dei controinteressati come indentificati in atti

Avente ad oggetto

Mobilità personale scolastico

Sulle conclusioni delle parti come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 7 agosto 2018 la ricorrente in epigrafe indicato esponeva di essere docente di ruolo dell'amministrazione scolastica statale assunta dalla graduatorie ad esaurimento in data 6.8.2007 in attuale servizio presso I.C. Dusmet di Catania; di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per il passaggio di ruolo per la scuola primaria



Nella specie parte ricorrente ha allegato che l'assegnazione nelle sedi di preferenza è stata consentita a soggetti con punteggi notevolmente inferiori rispetto al proprio, ha infatti

precisato di aver partecipato alla c.d fase B1 della procedura di mobilità e che le erano stati riconosciuti 77 punti (di cui 6 per il ricongiungimento) e che risultano movimentati nell'ambito territoriale richiesto con priorità vari docenti in fase successive (segnatamente gli idonei del concorso 2012), sebbene dotati di un punteggio più basso.

In definitiva il ricorso può trovare accoglimento sotto tale profilo relativo all'illegittimità della precedenza per gli idonei del concorso 2012 con la disapplicazione del CCNI e dell'ordinanza ministeriale suddetta nella parte in questione in quanto contrastanti con la fonte primaria di riferimento.

Le spese possono compensarsi per le oscillazioni esegetiche in merito.

P.Q.M.

dichiara il diritto della parte ricorrente ad avere assegnata, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012;

compensa le spese

Così deciso in Catania il 7 maggio 2021

Il Giudice del Lavoro

Valentina Maria Scardillo

